



# TRIBUNALE DI GELA

## Presidenza

Via R. Livatino - 93012 Gela  
Tel. 0933812442 - 0933812441  
[tribunale.gela@giustizia.it](mailto:tribunale.gela@giustizia.it)

UOR : Segreteria  
RUO :  
PROT: 630 /2020 inf.

**Oggetto: linee guida e prime disposizioni urgenti decreto Legge 17.3.2020 n° 18 area civile e penale periodo dal 9.3.2020-15.4.2020**

Il Presidente Vicario

preso atto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, e segnatamente, delle disposizioni per i processi civili e penali di cui all'art. 83 D L. 18/2020 preso atto delle interlocuzioni avute con la Presidenza della Corte d'Appello, i giudici penali e civili, nonché con l'Ordine degli Avvocati, da integrarsi nel prosieguo con apposita più approfondita discussione e dettagliato provvedimento.

richiamati, per quanto ancora vigenti, i precedenti provvedimenti della Presidenza del Tribunale di Gela del 10.3.2020 e del 16.3.2020, nonché il protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati in data 10.3.2020,

rilevato che in base alle disposizioni dell'art. 83 citato occorre distinguere il periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 15.4.2020- commi da 1 a 5- ed il periodo successivo dal 15.4.2020 al 30.6.2020- commi 6 e 7-, per il quale ultimo periodo ci si riserva di stabilire più precise linee guida previa interlocuzione con i giudici anche delegata al Coordinatore della Sezione Civile per il relativo



settore dovendosi procedere ad una più approfondita interlocuzione con la Presidenza della Corte d'Appello e con l'Ordine degli Avvocati di Gela;

considerato che appare necessario predisporre alcune generali linee guida con carattere d'urgenza, suscettibili di essere modificate a seguito di più precise indicazioni che perverranno dal Presidente della Corte d'Appello dalle Autorità Sanitarie, dall'Avvocatura dai Magistrati e dai responsabili delle Cancellerie, che provvederanno a segnalare ogni criticità.

Ciò premesso si dispone, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore e particolareggiata disposizione, nonché ogni diverso principio che emergerà in sede di più precisa interpretazione giurisdizionale del citato decreto, si dispone quanto segue

#### **AREA PENALE -periodo 9.3.2020/15.4.2020**

Il decreto n° 18/2020 ha totalmente novato il contenuto del precedente D.L. 11/2020 prevedendo l'abrogazione degli artt. 1 e 2.

Nel periodo sopra indicato tutte le udienze penali sono rinviate d'ufficio ai sensi del comma 1 art. 83, con le eccezioni delle cause indicate all'art. 83 comma 3 lett b); il provvedimento di rinvio avverrà a data successiva al 15.4.2020; il rinvio riguarda tutti i procedimenti che sono stati fissati nel predetto arco temporale

Ai comma 2 del medesimo art. 83 è stato stabilito che restano sospesi per tutto il periodo i termini di prescrizione e i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, ivi compresi i termini di deposito delle sentenze, quelli relativi alla fase di proposizione delle impugnazioni e della fase esecutiva; il dies a quo di nuova decorrenza è quindi differito al 16.4.2020.

La legge prevede una opportuna disposizione sui termini a ritroso, mancante nel precedente decreto, che comporta che le udienze di rinvio vengano predisposte in modo che il termine a ritroso possa essere interamente sfruttato

Il comma 4 prevede per il medesimo periodo la sospensione dei termini di prescrizione, di custodia e, in generale, dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.

I provvedimenti di rinvio su ruolo verranno disposti dal Presidente del Collegio, dai Giudici monocratici e dal GIP, in mancanza di specificazioni nel provvedimento da parte del Giudice, che potrà calibrare il peso delle udienze diversamente anche per il periodo immediatamente successivo a quello in esame, gli stessi si intendono effettuati per i medesimi orari ed incumbenti, con obbligo di citazione dei testi e consulenti

Il legislatore ha poi previsto casi tassativi – art. 83 comma 3 D.L. 18/2020- in cui non possono essere sospesi i termini e rinviate le udienze con riferimento a

- 1) procedimenti di convalida di fermi e arresti;
- 2) procedimenti i cui termini massimi di custodia cautelare indicati nell'art. 304 comma 6 c.p.p. ( si tratta dei termini massimi perché quelli di cui all'art. 303 c.p.p. sono già sospesi);
- 3) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e di sicurezza;
- 4) procedimenti che presentino carattere d'urgenza con prove indifferibili, secondo il modello di cui all'art. 392 c.p.p.;
- 5) procedimenti con detenuti in cui i difensori ne facciano richiesta;

A tal fine la richiesta di trattazione per i processi con detenuti dovrà essere inoltrata in tempo congruo prima dell'udienza dai difensori, di concerto con i Giudici ed il Presidente della Sezione Penale, è fatta salva la possibilità dei singoli Giudici o del Collegio di disporre anche in tal caso brevissimi differimenti, di massimo 10 giorni, per consentire la presenza degli imputati in videocollegamento. Si richiamano tutte le disposizioni già emesse, rammentandosi che le udienze si terranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p.; è fatto carico sia ai Giudici che ai difensori di evitare l'accesso al Tribunale ed alle Aule di udienze dei frequentanti, sarà garantita la presenza dei detenuti con lo strumento della videoconferenza in modo generalizzato; sarà contingentata allo stretto necessario l'attività di udienza, con facoltà di ogni singolo Giudice e del Presidente del Collegio di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per garantire la tutela del bene della salute pubblica.

Nell'individuare le date dei rinvii si privilegeranno, per il periodo successivo al 16/4/2020, i processi di più risalente iscrizione e facile spedizione, si terrà conto dei termini di prescrizione dei reati al fine di effettuare rinvii più lunghi, si eviterà di fissare a breve, salve diverse esigenze imprescindibili che



potranno emergere lunghe udienze istruttorie, si farà riferimento ai criteri di priorità della trattazione già previsti nel programma di gestione di cui all'art. 37 ed indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. Per i provvedimenti di rinvio su ruolo e per le notifiche l'art. 83 comma 4 con disposizione innovativa ha previsto la notifica al solo difensore.

Per specifica previsione del decreto – art. 83 comma 9- nei procedimenti in cui interviene il provvedimento presidenziale di rinvio delle udienze i termini di prescrizione e di custodia (sia come termini di fase che come termini massimi), nonché i termini di misure cautelari diverse ex art. 308 c.p.p. rimangono sospesi fino al 30.6.2020 non essendo nemmeno computabile il periodo ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 L. 89/2001.

Nel settore penale, ferme restando le disposizioni del codice di rito, si autorizza la ricezione di istanze di richiesta copie ed altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori per via telematica o tramite sistema SNT secondo le specifiche direttive che saranno indicate dal Ministero della Giustizia.

L'accesso al pubblico rimarrà limitato secondo le già disposte disposizioni, sarà possibile sempre contattare tramite i dirigenti amministrativi il Presidente Vicario del Tribunale per ogni immediata disposizione.

Si ribadisce quanto già disposto, anche a seguito di intercorso protocollo con l'Ordine degli Avvocati di Gela, in tema di deposito a mezzo PEC di atti, documenti, liste testi, atti di impugnazione, istanze di libertà, nomine di difensore, facoltà da intendersi in senso ampio, con ipotesi esemplificative e non tassative, che saranno tutte evase anche con le disposte modalità di lavoro agile del personale, in modo da non determinare arretrato in campo amministrativo.

Va considerato come ulteriore precisa indicazione normativa la esclusione della possibilità di dare indicazioni sui rinvii di udienza dei procedimenti non sospesi con esplicita esclusione della lettera g) comma 7 art. 83, che potrà essere attivato solo dopo le opportune consultazioni con i capi degli Uffici Giudiziali, sentita l'Autorità Sanitaria Regionale.

Tutti i riferimenti ed i numeri telefonici potranno essere rinvenuti nel sito del Tribunale di Gela.

**AREA CIVILE -periodo 9.3.2020/15.4.2020**

Le disposizioni generali per il settore civile prevedono che l'attività giudiziaria sia limitata alle sole cause urgenti di cui all'art 2 lett g) n° 11/2020 ora trasfusa , previa abrogazione ma sostanziale riproposizione della norma sul punto, nell'art 83 comma 3 letta) D L. 18/2020

Si richiamano le disposizioni già emesse precisando che i giudici relatori dovranno segnalare ai Presidenti dei Collegi ed al Coordinatore della Sezione Civile i procedimenti in cui ravvisino le condizioni di urgenza.

Le dichiarazioni d'urgenza di cui all'art. 83 terzo comma lett a) nelle cause la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti è delegata per le cause di nuova iscrizione al giudice assegnatario del procedimento, sarà invece compito dei giudici relatori segnalare l'eventuale grave pregiudizio relativo ad un causa già pendente in qualunque fase

Anche i giudici onorario dovranno segnalare ai giudici ordinari ai quali sono affiancati ed al loro coordinatore i processi rispetto ai quali ravvisino i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 83 comma 3 ) lett a) D.L. 18/2020 la trattazione di queste udienze dovrà comunque avvenire come ribadito nel precedente provvedimento con modalità tali da garantire il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie connesse alla attuale emergenza epidemiologica con il principale fine di evitare assembramenti.

Richiamandosi inoltre quanto già disposto con riferimento al testo abrogato dell'art. 2 comma 2 lett h) D L. 11/2020 si richiama il testo dell'art 83 comma 5 D L. 17.3.2020 n° 18 che prevede che per le udienze da tenere e per l'attività giurisdizionale non sospesa, l'Ufficio Giudiziario può adottare, come in effetti già stabilito, le misure di cui all art. 7 lettera h) nel senso che per le udienze per le quali non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si procederà a trattazione con scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del Giudice

Sarà possibile che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si tengano, per quanto possibile, mediante collegamenti da remoto, utilizzando la piattaforma di comunicazione Microsoft Team, approvato con provvedimento del Direttore Generale D G S I.A. del 10.3.2020, rinviando al tutorial diffuso a tutti i Magistrati ed alla possibilità di scaricare

agevolmente l'applicazione tramite apposito link, le modalità di svolgimento delle udienze dovranno sempre essere effettuate con modalità che garantiscano in modo imprescindibile il rispetto del contraddittorio tra le parti.

Per le cause che dovranno essere imprescindibilmente trattate ricorrendo le deroghe del citato art. 83, il giudice dovrà individuare subito prima dell'udienza entro le 9.30 quali procedimenti trattare stabilire precise fasce orarie, dandone comunicazione con ogni forma, anche previo avviso cartaceo apposto fuori dal luogo ove si svolge l'udienza; per i processi che rientrino nelle citate categorie potrà essere previsto un breve differimento di massimo 15 giorni.

Si reputa peraltro opportuno precisare che, quanto alle cause relative a *"alimenti, obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, di affinità"* secondo un'elencazione contenuta nella norma che ha evidentemente carattere tassativo, l'istante dovrà indicare le ragioni dell'urgenza che dovranno essere valutate dal giudice assegnatario evidenziandosi, solo a titolo meramente esemplificativo, rimettendo per una più compiuta valutazione al Coordinatore del Settore Civile, che non possono essere considerate sempre urgenti le cause di divorzio, quando vi sia un provvedimento che già regola le condizioni di separazione non oggetto di specifica contestazione.

Si richiamano le precedenti linee guida e provvedimenti urgenti in materia civile e fallimentare del 16/3/2020 e in materia di procedure di esecuzione del 10/3/2020, precisandosi che

- rimangono sospese tutte le vendite fissate fino al 15/4/2020;
- I professionisti delegati sono invitati alla sollecita pubblicazione dell'avviso "vendita sospesa dal G.E." con apposita forma di pubblicità provvedendosi nel prosieguo alla riprogrammazione della vendita in tutti i suoi adempimenti, mediante nuova inserzione del PVP di nuovo avviso di nuovo esperimento di vendita,
- si applicano anche alle esecuzioni mobiliari, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle esecuzioni immobiliari.

Tutte le ulteriori cause dovranno essere rinviate a data successiva al 15/4/2020, in attesa di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale fino al 30/6/2020 ai sensi dell'art. 83, secondo i criteri di priorità già indicati nel programma di gestione.

Si reputa necessario, per il settore civile, invitare il Coordinatore del Settore civile Dott.ssa Veronica Vaccaro tutti i giudici ordinari ed onorari ad attenersi alle superiori disposizioni in materia di giustizia civile, trattandosi di norme di stretta interpretazione.

Ci si riserva di meglio articolare le ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 15/4/2020 previa interlocuzione con i giudici civili e penali, si delega in modo specifico il Coordinatore del Settore Civile Dott.ssa Veronica Vaccaro a delineare una proposta di lavoro per il periodo successivo al 15/4/2020, secondo le linee guida del D.L. 18/2020 art. 83, da sottoporre poi ad una previa interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela secondo quanto disposto dalla nuova normativa, secondo le direttive del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta

**P.Q.M.**

Dispone in conformità, invitando tutti i giudici, togati ed onorari, al rispetto delle prescrizioni in materia di procedimenti penali e civili, come compendiate nel D.L. 17/3/2020 n° 18 per il periodo 9.3.2020-15/4/2020, impegnandosi a meglio integrare e specificare le superiori disposizioni, ove necessario.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati Ordinari ed Onorari ai Direttori di Cancelleria; alla Procura della Repubblica in sede; agli Uffici del Giudice di Pace al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta

Gela, 19/3/2020

**IL PRESIDENTE VICARIO**

*Dott.ssa Miriam D'amore*

